

## Consiglio Comunale n. 33 del 19/12/2025

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione dell'aliquota addizionale comunale I.R.P.E.F - anno 2026**

L'anno 2025, addì diciannove, del mese di dicembre alle ore 20:456, in Cesate presso la **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di decisione.

Sono intervenuti **Il Sindaco** Roberto Vumbaca e i Signori Consiglieri:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Pres/Assente</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Pres/Assente</b>
VUMBACA ROBERTO	Presente	TIENGO ROBERTO	Presente
CRIPPA YLENIA	Presente	MARZANO ILARIA NICOLETTA	Presente
GALLI MARCO	Presente	LEVI JESSICA	Presente
GUALANDI WALTER OTELLO	Presente	BONDARDO MICHELA	Assente Giust.
GIUSSANI PATRIZIA	Assente Giust.	DELLA ROVERE ROBERTO	Presente
UGGERI LUCIA ROBERTA	Presente	D'ANGELO LAURA	Presente
BORRONI GIANANTONIO	Assente Giust.	MOTTA LUIGI	Presente
LATTANZIO VITTORIO	Assente Giust.	CAGNA DANIELA MARIA GIUSTINA	Presente
AIRAGHI EDOARDO CARLO MARIA	Presente		

Presenti: **13** Assenti: **4**

Partecipa Il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Paola Vernaleone.

Il Sindaco Roberto Vumbaca, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Oggetto: **Approvazione dell'aliquota addizionale comunale I.R.P.E.F - anno 2026**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 40 avente l'oggetto sopra riportato;

Sentita la relazione dell'Assessore Consigliere e gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Udita la discussione, risultante dalla registrazione digitale, trascritta ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

La votazione, espressa con le modalità e le forme di legge, dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 13 Consiglieri;

Con voti favorevoli n. 9 (Vumbaca, Crippa, Galli, Gualandi, Uggeri, Airaghi, Tiengo e Marzano, Levi), contrari n. 4 (Della Rovere, D'Angelo, Motta e Cagna), astenuti n. //.

## **DELIBERA**

di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata;

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con successiva votazione resa per alzata di mano, considerata l'urgenza, presenti e votanti n. 13 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 (Vumbaca, Crippa, Galli, Gualandi, Uggeri, Airaghi, Tiengo e Marzano, Levi), contrari n. 4 (Della Rovere, D'Angelo, Motta e Cagna), astenuti n. //.

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Oggetto: **Approvazione dell'aliquota addizionale comunale I.R.P.E.F - anno 2026**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il d. lgs. n. 360/1998, il quale ha istituito l'addizionale comunale IRPEF a partire dall'anno 1999, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, i quali rispettivamente prevedono, da un lato che *"... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. ..."*, e dall'altro che *"... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali..."*.

Visto l'art. 1, comma 11, del citato D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che *"...i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività"*;

Visto l'art. 4 del d.l. n. 34/2019, convertito con modifiche in legge n. 58/2019, che ha semplificato la modalità di versamento dell'addizionale comunale da parte dei sostitutivi d'imposta;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, della legge n° 234/2021, la quale modifica la progressività del prelievo fiscale sulla persone fisiche, mediante la revisione delle aliquote, degli scaglioni e delle detrazioni di imposta specifiche per tipologie di reddito;

Visti, altresì:

- l'art. 15/bis del decreto legge n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;
- l'art. 15/ter del predetto d. l. n. 34/2019 stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e da tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso."*;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che conferma quanto già previsto dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14 giugno 2013;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 7 febbraio 2025, delle aliquote IRPEF per l'anno 2025, ovvero: aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. allo 0,75%, con soglia di esenzione per i redditi complessivi I.R.P.E.F. inferiori o uguale ad € 12.000,00;

Dato atto che l'esenzione opera come soglia, per cui i titolari di redditi complessivi - ai fini IRPEF - superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore soglia, così come chiarito anche dall'art. 1, c.11, ultimo periodo del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011;

Vista la legge n. 111 del 9 agosto 2023 recante "delega al Governo per la riforma fiscale".

Ritenuto di confermare per l'anno 2026 le tariffe in vigore l'anno precedente;

## **DELIBERA**

1. Di approvare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., stabilendo per l'anno 2026, la misura di 0,75 punti percentuali, con soglia di esenzione per i redditi complessivi I.R.P.E.F. inferiori o uguale ad € 12.000,00.
2. Di dare atto che l'esenzione opera come soglia, per cui i titolari di redditi complessivi - ai fini IRPEF - superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore soglia, così come chiarito anche dall'art. 1, co. 11, ultimo periodo del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011.
3. Di inviare la presente deliberazione ai sensi dell'art 15/bis, del d. l. n. 34/2019, convertito con modificazioni con la legge n. 58/2019, nei termini stabiliti dall'art. 15/ter del predetto decreto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.
4. Di pubblicare il presente atto sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
**Roberto Vumbaca**  
sottoscritto digitalmente

**Il Vice Segretario Generale**  
**Dott.ssa Paola Vernaleone**  
sottoscritto digitalmente

---